

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 - 3 luglio 2009 avente ad oggetto le modifiche degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle sezioni Regionali di controllo;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Moriondo Torinese n. 2641 pervenuta in data 24 agosto 2009, riguardante un'iniziativa di promozione dell'impresa sul territorio;

Vista l'Ordinanza n. 33/PAR/2009 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Moriondo Torinese, con nota a firma del sindaco dell'Ente, ha formulato una richiesta di parere riguardante un'iniziativa di promozione del territorio.

In particolare, il Comune intenderebbe prevedere l'esenzione dal pagamento degli oneri per le ristrutturazioni ed altri interventi di recupero su fabbricati da destinare a "bed and breakfast". Il beneficio sarebbe subordinato

all'apertura del "bed and breakfast" entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori ed al mantenimento di tale destinazione per un lasso di tempo determinato, pena la decadenza dal beneficio.

Il Comune chiede un parere circa la liceità contabile dell'iniziativa.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene da un Comune ed è stata sottoscritta dal sindaco dell'Ente.

Pertanto, la richiesta di parere in esame è da ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.

2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

La richiesta all'esame di questa Sezione contiene un quesito che attiene all'acquisizione di entrate da parte dell'Ente, come tale, dunque, riconducibile alla materia della contabilità pubblica.

Tuttavia, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, dovendosi invece ritenere inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza e dunque una compartecipazione dell'organo magistratuale all'amministrazione attiva dell'Ente.

La questione sottoposta all'esame di questa Sezione riguarda un'iniziativa specifica che l'Ente intenderebbe intraprendere.

Pertanto, questa Sezione, per poter considerare la medesima richiesta ammissibile sotto il profilo oggettivo, è tenuta ad esaminarla solo da un punto di vista generale ed astratto, limitandosi ad illustrare la disciplina rilevante in materia, e lasciando all'Amministrazione interessata ogni valutazione sull'attività gestionale da porre in essere.

Nei limiti sopra descritti, la richiesta si palesa, dunque, ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

3) Merito:

Il Comune istante chiede se sia consentito prevedere l'esenzione dal pagamento degli oneri per interventi su fabbricati da destinare a "bed and breakfast".

Vengono dunque in rilievo opere di trasformazione urbanistico-edilizie soggette, per previsione normativa statale ovvero regionale, a contributo per costruire.

Al riguardo il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico in Materia Edilizia (di seguito Testo Unico), all'articolo 16, stabilisce che "salvo quanto disposto

dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione", secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.

Sono assoggettati al medesimo contributo gli interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività, in alternativa al permesso di costruire, ovvero quelli indicati all'articolo 22, comma 3, del Testo Unico, nonché gli altri interventi individuati dalla regione, sempre assoggettati al contributo di costruzione.

Dalle norme richiamate si evince che l'onerosità delle trasformazioni urbanistico-edilizie costituisce la regola. Il contributo di costruzione è dovuto anche nel caso di interventi su immobili di proprietà dello Stato, sia pure commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione (art. 17, comma 4 del Testo Unico).

Questa regola, confermata dalle eccezioni espressamente previste dal Testo Unico (art. 17, comma 3), ha la sua ratio nel principio secondo il quale il peso economico-finanziario derivante da una trasformazione urbanistico-edilizia non debba gravare interamente sulla comunità locale, bensì sul soggetto che effettua la trasformazione traendone benefici.

Si precisa, infine, che la disciplina urbanistica ed edilizia, in quanto riconducibile alla materia definita "governo del territorio", è soggetta a legislazione statale e regionale concorrente (Corte Costituzionale sentenza n.362 del 19 dicembre 2003). Lo stesso art. 2, comma 1, del Testo Unico precisa che "le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale

desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico" e che queste ultime, anche di dettaglio, sono attuative dei principi di riordino contenuti nel medesimo Testo Unico T.U., costituendo regole fondamentali, che operano direttamente nei riguardi delle normative delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi (art. 2, comma 3 del Testo Unico).

All'interno di una disciplina così delineata devono essere esercitate dai comuni le funzioni regolamentari ed organizzatorie in materia edilizia (art. 2, comma 4, art. 4 e art. 5 del Testo Unico).

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 15 settembre 2009.

Il Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente f.f.
F.to Dott. Prof. Ugo REPPUCCI

Depositato in Segreteria il **15 settembre 2009**
Il Dirigente
F.to Dott. Gregorio VALENTINI